SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016

...l... sottoscritt... ..........................................................................................................................................

nat... a ............................................................... Prov............................ il ................................................

residente in .................................................................. via ..............................................................................

titolare presso la scuola ..................................................................……………………...................................... dal…..………………… ovvero in servizio presso .................................................................. in quanto utilizzato perché in soprannumero ovvero perché senza sede di titolarità, immesso in ruolo ai sensi della legge ............................................................... nel profilo di .......................................................................... con decorrenza giuridica dal ..................................... ed economica dal..............................................

dichiara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I-anzianità di servizio:** | mesi / anni | totale punteggio | riservato al capo dell’istituto |
| A) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato nel profilo di appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica. (a) (2) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)……………………………………………........................................punti 2 |  |  |  |
| A1) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato nel profilo di appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica.(2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A)- (a)…………………………… ............................................................punti 2 |  |  |  |
| 1. per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile ( 3 ) (11) (a)

……………………………………………........ ..........................punti 1 |  |  |  |
| B1) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) ( 3 ) (11) (a)…………………………………………….......................................punti 1 |  |  |  |
| 1. per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b)

....................................................................................................punti 1 |  |  |  |
| D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ( 4 ) (11)( in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B (c) (d)- entro il quinquennio .......................................................................................................punti 8- oltre il quinquennio...................................................................... punti12 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I-anzianità di servizio:** | mesi / anni | totale punteggio | riservato al capo dell’istituto |
| E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità ( 4 bis ) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a)e b) e, per periodi che non siano coincidenti , anche alla lettera D) (c)per ogni anno ..................................................................................................... punti 4 |  |  |  |
| F) a coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001, non presentano domanda o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo di quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e) ................punti 40 |  |  |  |
| **II- esigenze di famiglia (4 ter) (5) (5bis):** |  |  |  |
| 1. per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli o al convivente (5) ..

 punti 24 |  |  |  |
| 1. per ogni figlio di età inferiore a 6 anni (6)

 punti 16 |  |  |  |
| C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (6) , ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro …………………………………………… punti 12 |  |  |  |
| 1. per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, , ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) , nonché per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia (art.122-comma 3-DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114-118-122 DPR309/90, qualora il programma comporti di necessità, il domicilio nella sede della struttura medesima (8)

............................. . punti 24 |  |  |  |
| **III-titoli generali:** |  |  |  |
| A) per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di appartenenza ( 9 )…………………………………………..................................... punti 12 |  |  |  |
| B) per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza ( 10 )  ……… punti 12 |  |  |  |
| TOTALE PUNTI |  |  |  |

*Le note comuni alle tabelle dei trasferimenti d’ufficio del personale ata sono riportate per consultazione*

*nell’allegato dell’O.M. sulla mobilità.*

Gallarate.,.......................................... firma .................................................................................

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della

legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta

libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe,

nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di

ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere

comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La

residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione

personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come

modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato

con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge

ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare

di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con

certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario

o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare,

con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R.

28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel

comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i

medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.

15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato

effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio

previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli

della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato

quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49,

della legge n. 312/80;

- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a

seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R.

399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza

contrattuale del 25 luglio 2008;

il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o

assegnazione provvisoria;

- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile

amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del

C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale

appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il

ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R.

31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti

dell’amministrazione centrale e periferica;

il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi

dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del

profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali

previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei

custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e

degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli

degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

119

- per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o

istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza

assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca

o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati

stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente

voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C),

D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della

legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità

di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

- in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000

sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio

prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti

a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi

Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di

un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso.

Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale

docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si

valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4

anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera

ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della

legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella

misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui

riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla

decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere

considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti

inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il

servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni

mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si

precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la

titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente

dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel

medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio

coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella

scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di

mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle

norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve

essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed

aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il

sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio

previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di

esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite**,** di utilizzazione presso i

120

distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di

istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi

alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del

punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in

altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta

con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità

scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale

in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga **nell’ottennio** immediatamente

successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun

anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere

considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata

prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun

anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA,

ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale responsabile

amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto

domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun

anno **dell’ottennio** il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto

nel corso **dell’ottennio** il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non

interrompe la continuità del servizio.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato

abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il

rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato

trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza **dell’ottennio**.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le

esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla

scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune

di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di

residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni

scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi

si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a

laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati

- lettera b) e lettera c) valgono sempre;

- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere

prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso

viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del

soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi

a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con

iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il

ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione

personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come

modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere

indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si

tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di

pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione

personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come

modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere

l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di

residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D

121

della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni

scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi

si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a

laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di

famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano

per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto

di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta

libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate

ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un

programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei

genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di

responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è

attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui

all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche

al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello

di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito

per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di

personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e

titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità

professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui

all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi

dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002

e **ex** art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo

stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una

durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.